

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani.

1. Scopo e oggetto dei contributi

La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i giovani (15-25 anni) in modo da facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale.

I contributi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani (d'ora in poi denominati Consigli dei Giovani).

2. Enti interessati

Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, nonché i Municipi.

3. Modalità di inoltro delle domande

La richiesta di contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione o della gestione dei Consigli dei Giovani, deve essere inoltrata alla competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) consegna a mano al servizio "Spedizione-Accettazione" della Regione Lazio;
- c) invio di posta elettronica certificata (PEC).

La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in originale o in copia conforme.

4. Termine di presentazione delle domande

A pena di inammissibilità, la presentazione della richiesta di contributo deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno interessato, a seguito di apposito avviso pubblico.

5. Criteri di ammissibilità delle domande

A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa devono essere allegati:

- a) **per l'istituzione**
 - l'atto formale di istituzione, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale;
 - apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l'atto istitutivo.
- b) **per la gestione**
 - adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale dei giovani e ratificato dall'Amministrazione comunale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;
 - adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

6. Valutazione delle domande

Ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento, si procede come segue:

a) per l'istituzione

Sono previsti un massimo di punti 6, di cui:

- punti 3 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante:
 - la formale istituzione del Consiglio dei Giovani,
 - l'indizione delle elezioni,
 - l'adozione del relativo preventivo delle spese inerenti le procedure elettorali;

- punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, unitamente alla previsione di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;
- punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti l'istituzione del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario;
- punti 1 in caso di Consigli promossi da una unione formale di più Comuni, con indicazione del comune capofila.

b) per la gestione

Sono previsti un massimo punti 5, di cui:

- punti 1 per l'adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio dei Giovani e ratificato dall'Amministrazione Comunale;
- punti 1 per l'adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale;
- punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani unitamente alla previsione di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;
- punti 1 per la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una relazione annuale sullo stato della condizione giovanile e delle politiche giovanili nel territorio di riferimento, relativa all'anno precedente;
- punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti l'attuazione del programma annuale di attività del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario.

7. Formazione delle graduatorie

A seguito dell'istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di due graduatorie distinte, a seconda che si richieda l'istituzione o la gestione del Consiglio dei Giovani.

A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in sede di domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale dell'ISTAT - www.istat.it.

8. Limiti dei finanziamenti

Ai Consigli dei Giovani è destinato l'80% dello stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per finanziare le richieste di nuove istituzioni dei Consigli e le gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell'ottimizzazione dell'erogazione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l'altra, qualora necessario.

L'entità dei contributi concedibili per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani è pari a € 1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della richiesta.

Gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al finanziamento, nell'ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 6.000,00 (euro seimila) per l'istituzione e € 5.000,00 (euro cinquemila) per la gestione.

9. Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento concesso per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo all'atto dell'approvazione delle graduatorie dei beneficiari;
- il restante 50% a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta conformemente allo schema contenuto nel presente allegato.

10. Tipologie di spesa

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) Per l'istituzione

- a.1) spese inerenti le procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale *et similia*);
- a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell'istituzione del Consiglio;
- a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole *et similia*);
- a.4) spese inerenti la costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali (nella misura massima del 15% del finanziamento);
- a.5) spese inerenti l'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche *et similia*) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio dei Giovani nella misura massima del 50% del finanziamento;
- a.6) spese inerenti l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Giovani (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 15% del finanziamento.

b) Per la gestione

- b.1) spese inerenti l'attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;
- b.2) spese inerenti l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio dei Giovani (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 15% del finanziamento;
- b.3) spese inerenti l'acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio dei Giovani nella misura massima del 30% del finanziamento.

Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti il pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio dei Giovani o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.

11. Rendicontazione

La rendicontazione del finanziamento regionale erogato per i Consigli dei Giovani deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dall'erogazione del finanziamento e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione del saldo, pari al 50% del finanziamento concesso, la rendicontazione deve contenere:

- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute;
- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall'Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente e debitamente rendicontate.

12. Controlli

L'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, avviene secondo le seguenti modalità:

- 1) verifica dell'effettivo svolgimento delle elezioni e del programma di attività;
- 2) esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune;
- 3) controllo a campione presso i soggetti beneficiari.

13. Revoca dei finanziamenti

Si procede alla revoca totale o parziale del finanziamento regionale concesso e all'eventuale recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l'istituzione

- mancata istituzione del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell'erogazione dell'acconto del finanziamento concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

b) per la gestione

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dell'erogazione dell'acconto del finanziamento concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 11;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a finanziamento, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

In caso di revoca, si procederà al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.